



MUSEO
STORICO DELLA FISICA
E
CENTRO
STUDI E RICERCHE

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: Fornitura e posa in opera dell'hardware per il sistema Audio-Video destinato all'Aula Fermi (piano terra della Palazzina monumentale di Via Panisperna nell'ambito del Compendio del Viminale a Roma). Importo a base di gara € 210.000,00 + IVA.CIG. n.

CONTRAENTE:, con sede legale a
(prov.) Part. IVA C.Fisc..... n.
iscrizione REA..... CCIAA di

Premesso che:

a. con Avviso esplorativo di mercato (prot. n. dd.2019) pubblicato sul sito Internet del Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "E.Fermi", dal giorno2019 al giorno2019, è stata attivata la ricerca di operatori economici con specifica esperienza maturata in servizi audio-video per ambienti destinati alla didattica, alla convegnistica, o ad altre iniziative divulgative o didattiche;

b. in esito a detto avviso sono pervenute n. ... (.....) manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;

c. per procedere all'affidamento del relativo contratto, con determinazione del Direttore Generale n. dd. (provvedimento a contrarre ex art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., nonché delle Linee Guida n. 4 approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1.3.2018, per un importo a base di gara di complessivi € 210.000,00 (Euro duecentodiecimila/00) di cui € 150,00 (Euro centocinquanta/00) di oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso + IVA;

d. con la stessa determinazione sono state approvate le modalità procedurali per l'individuazione del contraente e sono stati, altresì, approvati gli atti della procedura con specifico riferimento alla lettera di invito ed ai relativi allegati, nonché allo schema di contratto;

e. in esito all'esperimento della procedura negoziata la Commissione di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi alla Società con sede in a (.....) in Via, n...., C.F., P. IVA n., iscritta al Registro Imprese di sub n., sulla base dell'offerta tecnica

ed economica allegate rispettivamente sub "A" e sub "B" al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
 f. il Museo Storico Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" ha successivamente adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva con provvedimento deln..... dd., procedendo alla contestuale pubblicazione degli atti sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio profilo committente ed alla comunicazione, a mezzo PEC, agli altri concorrenti;

g. che per effetto del ribasso offerto dall'aggiudicatario il corrispettivo spettante all'Appaltatore per l'appalto in questione ammonta ad €00 + € 100,00 di oneri per la sicurezza + IVA;

h. pertanto, si rende necessario addivenire alla stipula del contratto mediante scrittura privata, sottoscritta dalle parti con firma digitale;

ciò tutto premesso e considerato,

tra

il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi", con sede legale in Roma, presso il Compendio del Viminale - Piazza del Viminale, n. 1, Roma, Ente pubblico nazionale di Ricerca, rappresentato da nato/a a il , C.F. domiciliato/a presso l'Ente che rappresenta, il/la quale agisce ed interviene nel presente atto nella sua qualità di giusto dd., di seguito denominato per brevità "Ente appaltante";

e

....., con sede legale a..... (...) in Via n. - C.F. e P.IVA n.....] iscritta/o nel Registro delle Imprese di al n. REA n. rappresentato da nato a il C.F. domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominato per brevità "Appaltatore",

si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1) - PREMESSE

1. Le premesse e gli atti in esse indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2) - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Museo per il tramite del suo Legale Rappresentante, affida alla Società, che, per il tramite del proprio legale

rappresentante, accetta senza riserve né condizioni, l'appalto per la fornitura, la posa in opera, l'installazione e l'assistenza tecnica finalizzati all'allestimento del sistema Audio-Video dell'Aula Fermi presso pianterreno del complesso monumentale di Via Panisperna nell'ambito del Compendio del Viminale, Piazza del Viminale, 1 a Roma.

2. In particolare, l'attività oggetto dell'appalto riguarda la fornitura, la posa in opera, l'allaccio alla rete elettrica, e l'esecuzione dei test di funzionamento del sistema nonché l'assistenza tecnica per il periodo indicato in offerta di giorni naturali e consecutivi degli apparati e dell'hardware necessari al funzionamento del sistema audio-video della Sala Fermi.

3. L'attività dovrà essere condotta in stretta e sinergica collaborazione con l'operatore economico aggiudicatario della gara per la fornitura di arredi in dotazione della stessa Aula al fine di concordare le modalità e la tempistica dell'installazione degli apparati all'interno degli elementi di arredo come previsto nel progetto a base di gara.

Articolo 3) - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore, al netto del ribasso dallo stesso offerto in gara quale risultante dall'offerta economica allegata al presente atto sub "B", ammonta ad un importo netto complessivo di €,00 (Euro/00) + € 100,00 (Euro cento/00) di oneri per la sicurezza + IVA.

Articolo 4) - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore come definito all'art. 3, verrà corrisposto con le seguenti modalità:

I acconto pari al 20% (venti per cento) + oneri per la sicurezza (calcolati proporzionalmente) + IVA, entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta consegna, franco cantiere, della fornitura;

II acconto in misura del 50% (cinquanta per cento) + oneri per la sicurezza (calcolati proporzionalmente) + IVA entro 30 (trenta) giorni dalla avvenuta installazione di tutti i dispositivi;

III° acconto in misura del 20% (venti per cento) + oneri per la sicurezza (calcolati proporzionalmente) + IVA, entro 30 (trenta) giorni dalla data di positivo superamento dei test di funzionamento del sistema secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

il saldo in misura del 10% (dieci per cento) sarà liquidato ad avvenuta scadenza del termine di assistenza Next Business Day offerto dall'aggiudicatario.

Articolo 5) - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

1. L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. ("*Piano Straordinario Contro Le Mafie*") e di assumere e di impegnarsi a far rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti (come peraltro declinati dall'ANAC con determinazione dd. 04.07.2011 n. 4 aggiornata con delibera n. 556 del 31.05.2017).

2. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere al Responsabile del Procedimento, con nota sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura, copia di tutti gli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente appalto.

4. La comunicazione potrà avvenire anche per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione oppure mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive, con le quali le parti danno dettagliatamente atto, nelle forme di rito, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

5. L'Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6. In ottemperanza a quanto disposto dall' art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, i pagamenti derivanti dall'atto in oggetto saranno effettuati mediante bonifici bancari intestati all'Appaltatore esigibili presso il/i sotto indicato/i conto/i corrente/i dedicato/i:

.....filiale di codice IBAN

La/e persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente sopra indicato è/sono:

Il Sig. nato a (....) il..... C.F.

7. Ogni richiesta di variazione del conto corrente dedicato deve

essere tempestivamente trasmessa - con nota scritta - al Responsabile del Procedimento che procederà all'acquisizione agli atti e ad informare gli uffici competenti.

8. Tutte le fatture emesse nei confronti dell'ente appaltante dovranno riportare la dicitura "*Split Payment art. 17-ter DPR 633/72*" evidenziando, dopo il totale fattura, l'importo dell'I.V.A. che verrà detratta dal totale fattura e liquidata direttamente all'Erario e l'imponibile che verrà invece pagato all'operatore economico (totale dovuto). In calce alle fatture dovrà essere indicato l'oggetto preciso dell'appalto, il CIG, ed il seguente codice CUU: **UF5JTW**.

9. Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sarà subordinato dall'acquisizione del D.U.R.C. regolare ed al rispetto delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008 n. 40, così come modificato dall'art.1, comma 986, della Legge 27.12.2017 n. 205.

Articolo 6) - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

L'Appaltatore dovrà completare ogni attività in modo da rendere il sistema audio-video a corredo della Aula Fermi completamente funzionante ed operativo, **entro e non oltre il termine del 5.10.2019**

Nei 5 (cinque) giorni successivi all'ultimazione delle attività di adeguamento del software si darà corso a prove tecniche e verifiche in contraddittorio volte ad attestare il perfetto funzionamento del sistema preordinate al rilascio della verifica di conformità di cui all'art.102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'utilizzo del sistema audio-video messo a disposizione del Museo dovrà essere tale da garantire, senza inconvenienti di sorta l'utilizzo multimediale della Sala e la perfetta intellegibilità dei suoni e delle immagini assicurandone gli effetti e le sonorità attesi.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che il termine di ultimazione delle attività è condizione **essenziale ad ogni effetto di legge** per l'ente appaltante.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell'appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione delle attività sarà applicata una penale giornaliera di € 150,00 (Euro centocinquanta/00 euro).

Il ritardo oltre le 5 (cinque) giornate per fatto imputabile all'Appaltatore determinerà la facoltà di risoluzione del

contratto per grave inadempimento con facoltà dell'ente di provvedere all'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 7.

La penale, con l'applicazione della stessa entità, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio delle attività o nella ripresa delle stesse seguente ad un verbale di sospensione ove venisse emesso.

Inoltre in caso di inadeguata, carente, o inefficiente attività l'ente potrà comminare penali da un minimo di 250,00 Euro ad un massimo di € 1.500 (Euro millecinquecento/00) sulla base di un procedimento in contraddittorio che, in relazione alla gravità dell'inadempimento ed alle circostanze accertate determinerà l'entità precisa della penale.

La misura complessiva delle penali non potrà superare, in ogni caso, il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà per l'ente appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Le penali sono scomutate dal deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 103 del Codice ovvero recuperate dai crediti maturati dall'Appaltatore.

L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'ente appaltante a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore.

Articolo 7) - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia del corretto adempimento l'Appaltatore ha costituito il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € (Euro/00) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. IL deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza fideiussoria bancaria/assicurativa rilasciata da Agenzia di con polizza n.in data, conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n 31 del 19.01.2018.

2. La Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. In ogni caso l'Appaltatore deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ente appaltante, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 8) - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a

qualsiasi titolo, anche solo parzialmente, l'appalto in oggetto; in caso di violazione di tale divieto il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

2. Le cessioni di crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n.52/1991.

3. Le cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ente appaltante prima dell'emissione da parte dell'appaltatore della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili all'ente appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i il quale, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

4. L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione dell'ente appaltante, la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate all'ente appaltante non sono opponibili allo stesso appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile anche nei confronti di terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

6. Il cessionario ha l'obbligo di indicare il CIG ed a anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore in armonia alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 9) - PERIODO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

1. Successivamente alla conclusione delle attività di allacciamento e di installazione a seguito dei test positivi di funzionamento, l'Appaltatore è tenuto a garantire alla stazione appaltante un periodo di assistenza tecnica *on site* e di manutenzione ordinaria e straordinaria ove necessario, per il periodo minimo di (.....) giorni naturali e consecutivi, come offerto in gara.

Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà assicurare la presenza presso il Museo di personale qualificato almeno per una giornata

alla settimana ovvero quando tale presenza sia necessaria a garantire la funzionalità del sistema audio-video.

In caso di guasto o malfunzionamento degli impianti e dei dispositivi informatici e/o multimediali l'Appaltatore dovrà garantire l'intervento ad opera di personale qualificato con la modalità next business day su chiamata della stazione appaltante.

Articolo 10) - FORMAZIONE DEL PERSONALE

1. Entro il periodo di cui all'art. 9, l'Appaltatore provvederà alla formazione all'uso del sistema fornito nei riguardi del personale del Museo che sarà indicato dalla Direzione del Museo stesso.

2. La formazione si intenderà conclusa allorquando il personale avrà acquisito sufficiente conoscenza dei principi di funzionamento e di controllo del sistema allestito.

Articolo 11) - RESPONSABILE DI CONTRATTO PER L'APPALTATORE

1. L'Appaltatore indica quale proprio Responsabile del Contratto il Sig. nato a il C.F. il quale, pertanto, ha la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del presente atto, non potrà essere rimosso dal presente incarico né sostituito dall'Appaltatore senza il preventivo specifico consenso della Stazione Appaltante.

2. Il Responsabile del Contratto opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione e con la Direzione Artistica nominati dall'Ente.

Articolo 12) - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore dichiara espressamente:

i) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

ii) di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

2. L'appaltatore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti ed a non compiere azioni comunque volte agli stessi fini di cui sopra.

3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese in ottemperanza a quanto sopra ovvero non fossero rispettati gli impegni e gli obblighi assunti

per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13) - SUBAPPALTO

1. L'appaltatore ha indicato, in sede di offerta, che intende subappaltare, per importi non superiori ai limiti previsti dalla legge, parte delle seguenti prestazioni:

.....;

2. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico riferimento all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 18.4.2019, n. 32, convertito con modifiche dalla legge 14.06.2019, n. 55.

3. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i. recante l'"Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali".

Articolo 14) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle seguenti ipotesi:

i) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all'importanza della prestazione inadempita nell'ambito dell'appalto;

ii) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;

iii) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

iv) sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima, in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dall'ente appaltante, ovvero decorso il termine indicato all'art. 4;

v) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle stesse nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi rispetto

al termine stabilito per fatti imputabili all'Appaltatore;
 vi) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 vii) non rispondenza del software alle specifiche di contratto o allo scopo del contratto;
 viii) violazione delle norme in materia di tracciabilità;
 ix) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
 2. La risoluzione opera di diritto, all'avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all'Appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
 3. Restano in ogni caso salve ed impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della Stazione appaltante.

Articolo 15) - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'ente appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.

Articolo 16) - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per gli effetti del presente contratto l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio fiscale ai fini del presente contratto a con recapito presso

Articolo 17) - CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie derivanti dall'esecuzione e/o dall'interpretazione del presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
 2. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Roma.

Articolo 18) - OBBLIGO DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

1. Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte in relazione all'oggetto del presente atto.
 2. L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Ente e nei limiti strettamente connessi con

gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Articolo 19) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n.2016/679 - *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dall'ente appaltante esclusivamente per consentire l'adempimento del presente contratto ai sensi di legge; i dati forniti potranno pertanto essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e consequenziali all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto.

2. Ai sensi della normativa di cui sopra, con la sottoscrizione del presente atto si intende quindi espressamente prestato il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità appena descritte.

Articolo 20) - SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico dell'ente appaltante, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti dell'ente appaltante.

2. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Articolo 21) - PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'Appaltatore dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, ad informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Patto di Integrità adottato con n. del

2. Inoltre, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) dell'Ente.

3. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Ente, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

4. L'Appaltatore, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, della stazione appaltante adottato con n. dele pubblicato nel sito dell'Ente nella sez. "Amministrazione Trasparente" sottosezione livello 1 "Disposizioni Generali".

Letto, approvato e sottoscritto

con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'ente appaltante

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"(firmato digitalmente)

L'Appaltatore.....(firmato digitalmente)